


ALLEGATO "A"

**CERTIFICATO D'ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE CHE
EFFETTUANO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA
SEMPLIFICATA**


(Ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.)

ISCRIZIONE al Registro delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti		
Numero	376/PO/ART.216	
DITTA e/o Società: P.Iva	CERNITURA FOR-RU DI FORCHIONE	
C.F.	LEONARDO 01698320973	
SEDE LEGALE:	Via Cino da Pistoia, 20 Comune Montemurlo (PO)	
SEDE OPERATIVA:	Via Cino da Pistoia, 20 Comune Montemurlo (PO)	
Dati catastali:Foglio Mappale;	n. 28	
Particella;	n. 870	
Subalterno.	n.	
CLASSE: Classe 6 - inferiore a 3.000 tonnellate		
QUANTITÀ messa in riserva istantanea totale : 200 t	QUANTITÀ messa in riserva annua totale: 500 t/anno	
Quantità in trattamento annuo totale R3: 500 t/anno		
<u>DATA di iscrizione nel Registro:</u> 20/01/2022	<u>DATA di Scadenza:</u> 20/01/2027	
<input type="checkbox"/> Nuova Iscrizione	<input checked="" type="checkbox"/> Rinnovo	<input type="checkbox"/> Modifica/Integrazione




Tipologie dei punti degli allegati al D.M. 05 febbraio 1998 e s.m.i per i quali la ditta e/o Società è iscritta:

Tipologia:	8.4 - rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali ;		
Provenienza	Cicli di post-consumo		
Caratteristiche del rifiuto	Materiale costituito da indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti artificiali e sintetiche, non impegnati da oli, morchie, non contenenti materiali impropri		
CODICI CER	[04.02.21][04.02.22][04.02.09] [16.01.22][20.01.10][20.01.11]		
Attività di recupero	R13 - R3 : Messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria tessile mediante selezione, separazione, igienizzazione [R3].		
Finalità dell'attività di recupero	Materie prime secondarie per l'industria tessile conformi alle specifiche merceologiche delle CCIAA di Milano e Firenze		
Quantità massima di messa in riserva annua (R13)	200 t	Capacità istantanea messa in riserva	100 t ^[*]
Quantità massima annua di rifiuto in trattamento (R3)	200 t	Quantità di trattamento giorno	0,87 t
Note: ^[*] la capacità è riferita alla somma dei quantitativi dei rifiuti in ingresso, in trattamento e dei prodotti usualmente commercializzati/materie prime seconde presenti in impianto			



Tipologia:	8.9 - Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo		
Provenienza	Cicli di post-consumo		
Caratteristiche del rifiuto	Materiale costituito da indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti artificiali e sintetiche, non impegnati da oli, morchie, non contenenti materiali impropri		
CODICI CER	[20.01.10][20.01.11] [19.12.08]		
Attività di recupero	R13 - R3 : a) messa in riserva (R13) per la destinazione in cicli di consumo mediante selezione e igienizzazione per l'ottenimento delle seguenti specifiche (R3): <ul style="list-style-type: none"> • carica aerobica mesofila <math>10^6</math> /g • streptococchi fecali <math>10^2</math> /g • salmonelle assenti su 20 g b) messa in riserva (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'industria tessile mediante selezione, igienizzazione (R3)		
Finalità dell'attività di recupero	a) indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati utilizzabili direttamente in cicli di consumo; b) materie prime secondarie per l'industria tessile conformi alle specifiche delle CCIAA di Milano e Firenze.		
Quantità massima di messa in riserva annua (R13)	300 t	Capacità istantanea messa in riserva	100 ^[*]
Quantità massima annua di rifiuto in trattamento (R3)	300 t	Quantità di trattamento giorno	1,3 t
Note: ^[*] la capacità è riferita alla somma dei quantitativi dei rifiuti in ingresso, in trattamento e dei prodotti usualmente commercializzati/materie prime seconde presenti in impianto			



Il presente certificato, fatto salvo quanto previsto dall'art .216 del D.Lgs.152/2006, D.M. 5 febbraio 1998, Regolamento Regionale n. 14/R/04 e smi e L. R. n. 42/19, precisa quanto segue:

1. Il presente certificato ha funzione meramente riepilogativa dei dati contenuti nella comunicazione/i presentata/e, quindi non modifica né sostituisce quanto indicato dalla Ditta nella propria comunicazione/i ex art. 216 D.L.gs. 152/06.
2. Il rilascio del presente certificato non sostituisce le autorizzazioni, concessioni e/o nulla osta richiesti per la gestione dell'attività e di competenza di altri Settori, Amministrazioni e/o Enti preposti alla tutela dell'ambiente, del territorio, della salute dell'uomo e della sicurezza sul lavoro.
3. Questa Amministrazione non valuta, per espressa previsione della norma, in sede di iscrizione al registro Provinciale di Prato di cui all'art. 216 del D.L.g.s. 152/06, elementi relativi a normative diverse dalla normativa tecnica sui rifiuti (D.M. 5/2/98 o D.M. 161/2002). Pertanto l'iscrizione non esime i singoli soggetti dal rispetto di ogni altra normativa, in primis le norme urbanistico-edilizie;
4. Il presente certificato è valido 5 (cinque) anni fino alla data di scadenza.
5. La comunicazione, ai sensi dell'art 216 comma 5 del D.L.g.s. 152/06 e smi, deve essere rinnovata ogni 5 (cinque) anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.
6. Al momento del rinnovo, la comunicazione ai sensi del comma 5, art. 216, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, dovrà essere presentata a questo Ufficio, tramite il SUAP competente, almeno 90 giorni prima della data di scadenza dell'iscrizione;
7. Qualsiasi variazione sostanziale come ad esempio variazioni societarie, dei requisiti personali, delle caratteristiche tecniche dell'impianto, dei quantitativi/tipologie di rifiuti, deve essere tempestivamente comunicata a questo ufficio tramite il SUAP competente.
8. La validità dell'iscrizione al Registro delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti è condizionata all'acquisizione di tutti i titoli abilitativi necessari per l'esercizio dell'attività. La sospensione o revoca di anche un solo titolo abilitativo comporta automaticamente la sospensione dell'iscrizione al Registro e di conseguenza la sospensione dell'attività di recupero rifiuti.
9. L'accertamento delle caratteristiche di non pericolosità del rifiuto e la conseguente responsabilità resta a carico del gestore dell'impianto di recupero che dovrà accertare, con una frequenza e modalità valutate caso per caso, le caratteristiche proprie del rifiuto.
10. I materiali in uscita dovranno essere recuperati nei modi rispettivamente previsti dai singoli di identificazione del D.M. 5 febbraio 1998 e smi, rispettivamente come rifiuti recuperabili o come materie prime secondarie.
11. Per i punti in cui viene effettuata la sola attività di messa in riserva, la Ditta dovrà inviare i rifiuti al recupero conformemente alle operazioni descritte nel relativo punto dell'All. 1, sub all. 1 del D.M. 5 febbraio 1990.
12. In ogni caso per effettuazione delle operazioni di recupero, dovrà essere rispettato oltre che il singolo punto descrittivo dell'attività, quanto previsto dalle norme del D.M. 5 febbraio 1998 e smi e suoi allegati. In particolare si ricorda che nel caso di effettuazioni di operazioni R13, dovrà essere rispettato il comma 8, dell'art. 6 del suddetto D.M. che regola il passaggio di rifiuti riutilizzati da operazione R13 (messa in riserva) ad altra R13.
13. Indipendentemente dai quantitativi del presente certificato, nel caso di due o più tipologie di rifiuti messi in riserva il quantitativo massimo è individuato con la metodologia indicata dall'art. 6 comma 3 del D.M. 5 febbraio 1998 e smi.